

# Regolamento Didattico Generale



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici  
Carolina Albasio

## **REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Articolo 2 - Titoli

Articolo 3 - Corsi di Studio

Articolo 4 - Istituzione o modificazione dei Corsi di Studio

Articolo 5 - Ordinamenti Didattici

Articolo 6 - Attività didattiche dei Corsi di Studio

Articolo 7 - Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

Articolo 8 - Crediti Formativi Universitari

Articolo 9 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari italiani e stranieri

Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio

Articolo 11 - Calendari

Articolo 12 - Esami di profitto

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 14 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico Generale

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il Regolamento Didattico Generale disciplina, in osservanza delle disposizioni dello Statuto della Scuola e della vigente normativa, gli aspetti didattici e scientifici dell'attività accademica svolta all'interno della Scuola.

### **Articolo 2 – Titoli**

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carolina Albasio" ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 38 del 30 Gennaio 2002, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di Corsi di Studio superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica", di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 Agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 Ottobre 2000.
2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
3. La Scuola rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, il "Diploma Support" un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

### **Articolo 3 – Corsi di Studio**

1. Il Diploma è conseguito al termine dei Corsi di Studio. Al completamento con successo del percorso di Studio è conferita la qualifica accademica di Dottore.
2. Per conseguire il Diploma, lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del Corso di Studio è di tre anni.
3. I diversi Corsi di Studio afferenti alla stessa classe di laurea devono differenziarsi per almeno quaranta crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro. I Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe di laurea hanno identico valore legale.

### **Articolo 4 – Istituzione o modificazione dei Corsi di Studio**

1. La Scuola progetta e adegua i propri Corsi di Studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I Corsi di Studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri del Decreto Ministeriale n. 38/2002 e delle procedure dettate dal Decreto Ministeriale n. 270/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un Corso di Studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 5 – Ordinamenti didattici**

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 Gennaio 2002 e previste dal presente Regolamento Didattico Generale e dallo Statuto della Scuola, sono emanati con Decreto del Direttore Didattico. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto Decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:

- a) la denominazione del Corso di Studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;
- b) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il Corso di Studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del Corso di Studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

## **Articolo 6 – Attività didattiche dei Corsi di Studio**

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Studio sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
  - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
  - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei Corsi di Studio siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

### **Articolo 7 – Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio**

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 270/04, il Regolamento Didattico di un Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. I Regolamenti di Corso di Studio sono approvati in fase di attivazione annuale dei corsi stessi. All'atto della prima attivazione di un corso il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le successive modifiche sono approvate dal medesimo organo qualora siano conformi alle norme legislative e regolamentari nazionali e al presente Regolamento e non alterino la struttura del Regolamento del Corso di Studio. Sono da considerarsi modifiche che alternano la struttura in particolare quelle relative al numero e alla tipologia dei curricula. I Regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con Decreto del Direttore Didattico.
3. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio disciplina:
  - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
  - b) l'elenco delle altre attività formative, comprese quelle a scelta libera dello studente e quelle relative alla prova finale;
  - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti, le eventuali propedeuticità e la modalità di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - d) i requisiti per l'ammissione al Corso di Studio e le modalità di verifica degli eventuali obblighi formativi, nonché l'indicazione delle eventuali attività propedeutiche e di recupero;
  - e) i curricula offerti agli studenti, le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e la distribuzione delle attività formative sugli anni di corso;
  - f) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
  - h) le modalità di determinazione del voto di laurea.

## **Articolo 8 – Crediti Formativi Universitari**

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in sessanta crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

## **Articolo 9 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari italiani e stranieri**

1. Il Direttore Didattico delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Direttore Didattico delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio in altra università e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge n. 148 del 21 Luglio 2002.
5. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei Corsi, le conoscenze e quindici abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione la Scuola abbia concorso. Non possono comunque essere

riconosciuti più di trenta crediti formativi universitari per le lauree. Il crediti riconosciuti per le lauree possono superare i trenta e raggiungere un massimo di quarantacinque in presenza di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

6. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne alla Scuola il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell'interessato, completa della documentazione prevista di rito, il Direttore Didattico può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dalla Scuola, o deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al Corso di Studio richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è stabilita dal Direttore Didattico ed emessa dal Direttore Didattico con apposito Decreto.

#### **Articolo 10 – Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio**

1. Per essere ammessi ad un Corso di Studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione ad un Corso di Studio sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche, ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

#### **Articolo 11 – Calendari**

1. Fermo restando che, in base all'ordinamento universitario nazionale ed allo Statuto della Scuola, l'anno accademico ha ufficialmente inizio il primo di Novembre, ai fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo Ottobre di ogni anno. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico, l'inizio del secondo semestre è fissato al primo Marzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina, entro il trentuno Marzo di ogni anno, il calendario accademico ed i periodi dell'anno accademico durante i quali l'attività didattica della intera Scuola è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di Corso di Studio.

#### **Articolo 12 – Esami di profitto**

1. I Regolamenti dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette

ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei Corsi di Studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.
3. L'esame finale di un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La Commissione d'Esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della Commissione d'Esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della Commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della Commissione d'Esame. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

### **Articolo 13 – Norme transitorie e finali**

1. La Scuola assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico. La Scuola assicura e disciplina la possibilità per tali studenti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio previsti dai nuovi ordinamenti.
2. A tutte le norme del presente Regolamento si applica la vigente legislazione in merito alla organizzazione universitaria.

### **Articolo 14 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico Generale**

1. Il presente Regolamento Didattico Generale è assunto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure previste dallo Statuto della Scuola, dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 Gennaio 2002 e dalle successive disposizioni ed integrazioni ministeriali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Didattico Generale è abrogata ogni precedente norma del medesimo.
3. Il Regolamento Didattico Generale è pubblicato presso il sito web della Scuola.